




TRIBUNALE DI FOGGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE



Alla cortese attenzione del Sig.
Presidente Vicario
Tribunale

OGGETTO: Estratto del verbale di riunione endosezionale del 29.9.2020

Si segnala che, nel corso della riunione endosezionale del 29.9.2020, hanno costituito oggetto di discussione i seguenti temi:

- 1) *“Conflitto di giurisdizione e mutamento della residenza del minore”*.
- 2) *“Vigenza del principio di indipendenza della domanda del difensore nella quantificazione del compenso a lui spettante in sede di liquidazione degli onorari nella ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”*.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, dopo ampia discussione, la Sezione delibera - all'unanimità dei presenti - di uniformare la soluzione del caso in contestazione ai seguenti principi di diritto:

L'articolo 9 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, dispone che “In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore” (art. 9).

Alla disciplina testé citata – pedissequamente ripresa, con decorrenza dal 1° agosto 2022, dall'articolo 8 del cd. Regolamento Bruxelles II bis (Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 luglio 2019 – consegue che la modifica del luogo di residenza abituale del minore non radica, immediatamente, la competenza giurisdizionale dell'autorità dello stato di nuova residenza, essendo prevista un'ultrattività della competenza della precedente autorità giurisdizionale per un arco temporale limitato.

Il criterio della residenza abituale è dunque temporaneamente derogato nell'ipotesi di un lecito trasferimento del minore in un altro stato membro, per un periodo massimo di tre mesi, termine che inizia a decorrere dal momento della comunicazione effettuata da un genitore all'altro in merito al trasferimento di residenza del minore (Cass., Sez. Un., n. 22238/2009).

Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la residenza abituale del minore è il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene a identificarsi con il luogo dove il minore in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico (cfr. Cass., n. 21285/2015; Cass., Sez. Un., n. 5438/2016; Cass., n. 30123/2017), con la precisazione che non può farsi riferimento, alla data della domanda, ad un dato meramente quantitativo (quale la prossimità temporale del trasferimento; maggior durata del soggiorno, ecc.) essendo a tal uopo necessaria una prognosi sulla possibilità che la nuova dimora diventi l'effettivo stabile e duraturo centro di affetti ed interessi del fanciullo.

In definitiva, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro, occorre dare rilievo unicamente al luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto, intendendosi per "residenza abituale" il luogo in cui l'interessato abbia fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica: il dato fattuale deve dunque prevalere su quello puramente anagrafico, con la conseguenza che il riparto di giurisdizione in casi del genere è fatto dipendere dal luogo che, in concreto, è divenuto il "centro di vita e di relazione" del minore, ove lo stesso ha instaurato legami affettivi e sociali, rimanendo irrilevante l'eventuale differente residenza anagrafica del minore ovvero il luogo in cui abiti occasionalmente al momento della proposizione della domanda (così Cass., Sez. Un., n. 5418/2016; cfr. anche Cass., Sez. Un., n. 1984/2012; Cass., n. 3580/2010).

Il criterio di attribuzione della giurisdizione è dunque fondato sulla c.d. vicinanza, nell'interesse superiore del minore, al luogo in cui il minore si trova stabilmente ed in cui sia pertanto ravvisabile il centro dei suoi affetti ed interessi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13912/2017).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la Sezione - all'unanimità dei presenti -, delibera di uniformare la decisione del caso in esame al seguente principio di diritto:

Il riferimento corre, in particolare, ai casi in cui la Procura della Repubblica aziona incidente per la correzione di errore materiale contenuto nei provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, in misura maggiore a quanto dagli stessi richiesto.

Ci si chiede se invece possa valere nel caso di specie il principio della autonomia della domanda del difensore rispetto a quanto poi il Giudice ritenga di quantificare nel decreto liquidatorio.

Milita in favore della risposta affermativa la tesi secondo la quale al Giudice sarebbe concesso un margine di discrezionalità, tale da consentirgli di adeguare l'importo alla attività effettivamente prestata (in senso migliorativo o peggiorativo rispetto alla richiesta).

In senso negativo si rinvencono invece le opinioni di chi sostiene che in materia vige il principio di cui agli artt. 99 e ss. c.p.c., trattandosi di un procedimento (quello di liquidazione degli onorari e quello conseguente relativo alla opposizione al decreto liquidatorio) pienamente giurisdizionale.

La sezione aderisce all'unanimità a quest'ultima interpretazione.

Si trasmette il presente estratto con preghiera di valutarne la trasmissione al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, per opportuna conoscenza.


Foggia, 8.10.2020

Il Segretario

Dott. Concetta Potito

Il Presidente

dott. Antonio Buccaro

VISTO. P. dispone in esubere
Foggia, 13/10/2020
IL PRESIDENTE


Da: Antonio Buccaro <antonio.buccaro@giustizia.it>
Inviato: giovedì 8 ottobre 2020 19:05
A: Tribunale FOGGIA Segreteria Presidente
Oggetto: ESTRATTO DEL VERBALE RIUNIONE ENDOSEZIONALE DEL 29.9.2020
Allegati: ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE ENDOSEZIONALE DEL 29.9.2020.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette il verbale allegato per quanto di competenza.

Foggia, 8.10.2020

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Antonio Buccaro